

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44584 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udiienza: 27/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

nato a [il 21/05/1962
nato a il 14/10/1991
nato a 16/07/1997

avverso l'ordinanza del 22/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

sentito il difensore, Avv.

in difesa di

, che si è riportato a quanto chiesto, dedotto ed articolato nel ricorso proposto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone in data 5 febbraio 2019.

Oggetto del sequestro erano denaro contante, ricevute di prelievo, carte bancomat, telefoni mobili e un PC portatile.

A fondamento della decisione, il fatto che era stato accertato che sul conto corrente postale intestato a _____ era avvenuto l'indebito accredito da parte della soc. AMAZON della somma di circa 130.000 € in conseguenza di un c.d. furto di identità che aveva ingenerato nel disponente l'erronea convinzione di effettuare il pagamento di somme contrattualmente dovute a favore di società che nulla aveva a che fare tale conto. Successivamente, era stato accertato che la somma di 106.500 € era stata ritrasferita da tale conto corrente postale su carte Postepay meglio elencate nella CNR e che le residue somme di 1350 e 2800 € erano state prelevate rispettivamente da _____ e _____

Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto corretta l'affermazione per cui i beni dovevano essere considerati corpi del reato di frode informatica in relazione esigenze di prova e alla necessità di evitare la dispersione delle cose sottoposte a vincolo.

A parere del Tribunale del riesame, non poteva ritenersi che il denaro avesse provenienza lecita in difetto di indicazione di legittimi e proporzionati titoli di acquisto, i beni sequestrati dovevano ritenersi sicura pertinenza del reato e comunque per tali beni doveva ritenersi prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, 1 bis cod. pen.

Riteneva inoltre il Tribunale che il PM aveva fornito puntuali elementi descrittivi del reato contestato e la Polizia Giudiziaria aveva agito in situazione di urgenza fornendo tempestivo avviso agli indagati della facoltà di farsi assistere da un difensore.

2. Propongono ricorso per cassazione gli indagati i cui beni sono stati sottoposti a sequestro articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 114 disp att cod. proc. pen., 354-356-173 cod. proc. pen.

I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe prova del fatto che sarebbe stato dato loro tempestivo avviso in ordine alla possibilità di farsi assistere da un difensore posto che il riferimento a tale comunicazione, presente nei verbali di perquisizione e sequestro, sarebbe generico e comunque gli indagati l'avrebbero sottoscritto a distanza di oltre 10 ore dall'avvenuta perquisizione.

In particolare, a parere della difesa, tale avviso avrebbe dovuto essere redatto e sottoscritto separatamente e prima del verbale di perquisizione o di sequestro.

2.2. Violazione dell'articolo 352 cod. proc. pen., 13-14 Costituzione con conseguente nullità della perquisizione e del sequestro per difetto di flagranza.

Secondo i ricorrenti, le esigenze di urgenza che avrebbero portato al sequestro risiedevano unicamente nel fatto che la polizia giudiziaria aveva affermato di trovarsi nella flagranza del

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste sulla idoneità delle forme utilizzate per rendere edotti gli indagati della facoltà medesima.

Quanto alla contestazione in ordine alla prova che tale avviso sia stato effettivamente effettuato all'atto della perquisizione, vi sono in atti le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria che attestano di aver svolto l'attività medesima e la sottoscrizione dei relativi verbali da parte degli indagati. Entrambi i profili permettono di ritenere sussistente la prova dello svolgimento degli avvisi risultando, a tacere d'altro, la assoluta mancanza nel fascicolo di elementi di segno opposto.

2.2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi in primo luogo che i profili di urgenza riguardanti il decreto di sequestro risultavano del tutto estranei a profili di responsabilità degli imputati a titolo di truffa non costituendo l'accertamento delle responsabilità individuali elemento necessario del decreto di sequestro. La situazione legittimante atteneva piuttosto alla certa commissione di un delitto di frode informatica, all'altrettanto certa individuazione del conto di destinazione della disposizione incriminata, alla rilevanza probatoria degli elementi documentali e materiali connessi a tali trasferimenti e della relativa documentazione irrilevante rimanendo la circostanza che siano stati gli indagati ricorrenti - beneficiari della disposizione patrimoniale di entità tale da non poter passare inosservata nella gestione da parte del titolare medesimo costituente elemento strutturale della truffa - a commetterlo.

2.2.1. La motivazione offerta dal Pubblico Ministero, incentrata sulla necessità di evitare la dispersione dei beni oggetto di sequestro, evidenzia la presenza di una situazione di urgenza rilevante ai sensi dell'articolo 356 comma secondo cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi fattuali indicati dalla polizia giudiziaria.

2.2.2. Sul fatto che i beni sequestrati - ad eccezione del danaro contante ritrovato nella disponibilità degli indagati - potessero essere considerati cose pertinenti al reato, nessun dubbio appare poter~~si~~ essere in conseguenza delle circostanze ricavate dal Tribunale del riesame segnatamente:

- del fatto che sul conto del _____ risulta essere illegittimamente confluita una somma rilevante e comunque del tutto sproporzionata alle entrate patrimoniali legittime dell'intero nucleo familiare del medesimo,
- del fatto che vi erano state successivamente nel breve arco di due giorni operazioni finalizzate a ulteriormente trasferire le somme in tal modo peculiarmente acquisit~~e~~,
- del fatto che il furto di identità digitale operato ai danni della società tedesca che aveva determinato truffe on-line e indebito pagamento era materialmente avvenuta anche tramite l'indicazione del conto corrente postale del _____ : alla cui operatività avevano partecipato anche gli altri due indagati.

2.2.3. In conseguenza di tali premesse, sia le carte di pagamento sia le apparecchiature informatiche sequestrate risultano essere beni potenzialmente connessi alla commissione o

reato di cui all'articolo 640 ter cod. pen. La sussistenza di uno stato di flagranza, tuttavia, risulta essere stata esclusa dallo stesso GIP in sede di giudizio relativo alla convalida dell'arresto degli indagati per lo stesso delitto di frode informatica e quindi tale situazione determinerebbe la nullità della perquisizione e del sequestro.

2.3. Violazione degli articoli 125-253 cod. proc. pen., difetto di motivazione in ordine alla convalida del sequestro, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della misura nonché carattere meramente apparente della motivazione stessa.

I ricorrenti contestano che le somme sequestrate sarebbero state connesse a esigenze di vita degli indagati e dei loro familiari e che erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe affermato che l'omessa motivazione sulle esigenze cautelari sarebbe stata una "omissione necessaria proprio perché il PM, allo stato, si è limitato a svolgere un sequestro probatorio" con ciò ponendosi in contrasto con il principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte sin dalla sentenza 5876/2004 in cui si specifica che nel decreto di sequestro deve avere una motivazione in ordine alla concreta finalità probatorie perseguite.

2.4. Omessa pronuncia in relazione alla mancata indicazione nel decreto di sequestro del reato per cui si procedeva.

I ricorrenti affermano che mancherebbe del tutto sia nel verbale di sequestro della polizia giudiziaria sia nella convalida del Pubblico Ministero alcun riferimento alle modalità dei commissioni del reato ipotizzato e alle modalità con cui ciascuno degli indagati di avrebbe partecipato.

2.5. Insussistenza del reato contestato, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo i ricorrenti, i successivi annullamenti delle misure cautelari personali, disposte per difetto di gravi indizi a carico degli stessi soggetti titolari dei beni, avrebbe dovuto imporre un annullamento del decreto di sequestro per mancanza di fumus. In sostanza, difettando la prova che siano stati gli indagati a commettere il delitto di frode informatica, avrebbe dovuto essere annullato il decreto di sequestro probatorio dei beni a loro carico in particolare del danaro, rispettivamente 1505 € per quanto riguarda il _____ 9280 € per quanto riguarda _____ e 5200 € per quanto riguarda _____

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'avvertimento rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria e riguardante il diritto all'assistenza del difensore per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod proc pen non necessita di formule sacramentali (Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Balestra, Rv. 252034; Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192918) ferma restando la necessità che la formula usata sia idonea al raggiungimento dello scopo, ovvero quella di rendere comprensibile a colui che non possiede conoscenze tecnico- processuali che tra i propri diritti vi è appunto la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23697 del 01/03/2016 Rv. 266825 - 01).

all'accertamento del reato ipotizzati. Risultano esplicitati sia i profili di pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato sia le ragioni sottese alla necessità di ulteriore accertamento in relazione ai fatti contestati.

2.3. Non può affermarsi invece sussistente una idonea motivazione in ordine al sequestro del danaro contante.

Infatti, come costantemente ribadito da questa Corte, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso (Sez. 3, Sentenza n. 22058 del 22/04/2009 Rv. 243721 - 01); nel caso di specie, non risulta esplicitato né in che modo il danaro contante assurga a elemento di prova del reato contestato né il nesso tra il danaro contante di cui gli indagati sono stati ritrovati in possesso e le somme illegittimamente carpite tramite il "furto di identità" avvenuto tramite strumenti informatici. Si impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla conferma del sequestro delle somme di danaro, rispettivamente 1505 € per quanto riguarda il _____, 8280 € per quanto riguarda _____ 5200 € per quanto riguarda _____

2.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza di alcun riferimento alle modalità dei commissione del reato ipotizzato e alle modalità con cui ciascuno degli indagati di avrebbe partecipato, è manifestamente infondato. Infatti, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, Sentenza n. 25320 del 05/05/2016 Cc. Rv. 267007 - 01) . Nel caso di specie, a differenza di quanto avviene in sede di applicazione di misura personale, la doverosa valutazione riguardava la sussistenza di gravi indizi di reato-pacificamente sussistente in relazione alla precedentemente descritta ai danni di società tedesca presente nel circuito di distribuzione on-line Amazon. Proprio su tali aspetti risulta essersi incentrata l'attenzione dei giudici del merito senza che possano trovare spazio in questa sede le ulteriori valutazioni svolte dal ricorrente sia perché proponenti una diretta valutazione degli elementi istruttori ad opera di questa Corte sia perché attinente a profili di illogicità della motivazione (comunque presente ed effettiva) e in quanto tali esulanti i motivi di ricorso in sede di legittimità consentiti dall'ordinamento.

2.5. Le considerazioni che precedono evidenziano anche la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso posto che, non risultando tra i presupposti per l'emanazione di un sequestro alcun giudizio di colpevolezza degli indagati in ordine al reato per cui si procede, non risultava necessaria né il previo raggiungimento della prova che fossero stati indagati a commettere il delitto di frode informatica né la presenza di gravi indizi a loro carico.

3. Le sopra esposte considerazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla conferma del sequestro delle somme di denaro contante rinvenute nella disponibilità degli indagati con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio sul punto e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro delle somme di denaro contante rinvenute nella disponibilità degli indagati con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame sul punto.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019

Il Consigliere estensore


Il Presidente